

Il **D.M. 11 agosto 2011 n. 168 (G.U.R.I. 17 ottobre 2011, n. 242)** reca il regolamento concernente la **definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari.**

Si tratta di una materia di grande rilevanza per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali sorte dalla ricerca scientifica e tecnologica prodotta dalle Università italiane.

Il regolamento è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'**art. 6, comma 9, L. 30 dicembre 2010 n. 240**, che nel disciplinare le incompatibilità del professore e del ricercatore universitario prevede che tale status *"... è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 23 agosto 1988 n. 400..."*

Il D.M. si pone anche in diretta correlazione con la disciplina dettata dal **D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297**, – recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori -, segnatamente degli artt. 2 e 3 che individuano le attività e i soggetti meritevoli di sostegno pubblico in tale ambito.

In ossequio al citato art. 6, comma 9, L. 30 dicembre 2010 n. 240 e nel rispetto dell'autonomia universitaria, il regolamento non detta una disciplina esaustiva della materia ma **rinvia, per quanto da esso non previsto, alla disciplina specifica emanata dalle singole università.**

Oggetto del regolamento è particolarmente la definizione delle modalità per **proporre, partecipare e assumere responsabilità formali** in società aventi caratteristiche di **spin off o start up** da parte di **professori e ricercatori universitari di ruolo.**

Il Decreto, quindi, non si applica all'intero corpo docente delle università ma solo alla componente di esso inserita nel **ruolo.**

In linea generale, si intende per:

spin-off, la società di capitali sorta dall'idea di dare una ricaduta aziendale e produttiva ad un'idea nata dal contesto della ricerca tecnologica universitaria (così wikipedia);

start-up, l'operazione e il periodo durante il quale si avvia un'impresa (così wikipedia).

La nozione giuridica di spin-off e start-up recepita dal D.M. in commento si collega alla categoria già delineata dall'art. 2, D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297.

E infatti, ai fini della disciplina dettata dal Decreto s'intendono aventi caratteristiche di **spin off o start up le società di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297** cioè *"società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1 (n.d.r.: attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società), con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:*

1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della L. 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinano la

procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;

2) *soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);*

3) *società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con L. 14 agosto 1993 n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2, L. 5 ottobre 1991 n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385."* (art. 1, D.M. in commento).

Requisiti indispensabili affinché le società di cui a tale articolo possano qualificarsi come spin off o start up è, peraltro, che **la loro costituzione avvenga su iniziativa dell'università o del personale universitario ovvero che si preveda la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del personale universitario** (art. 2, comma 1, D.M. in commento).

La partecipazione del personale universitario di cui all'**2, comma 1, lettera e) numero 1) D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca** (art. 2, comma 2, D.M. in commento).

L'art. 3 D.M. in commento prevede che la **proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.**

La proposta deve essere corredata da un **progetto imprenditoriale** contenente:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6, L. 30 dicembre 2010 n. 240;
- g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off o start up i **proponenti dell'iniziativa.**

Il D.M. demanda all'autonomia dell'Università l'individuazione di ulteriori **casi di esclusione** del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up.

Il regolamento di cui al D.M. in commento disciplina le **incompatibilità (art. 4) e i casi di conflitto di interesse (art. 5)**.

Prevede l'art. 4, comma 1, D.M. in commento che i membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, **non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari**.

È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza.

Ferme le ipotesi appena previste, il D.M. prevede che gli atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i **casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali**.

Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'università.

Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, **divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società**.

Il D.M. disciplina, come sopra ricordato, anche le situazioni di **conflitto d'interesse (art. 5)**.

A tal fine, esso prevede un **divieto tassativo per il personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza**.

Il suddetto personale è **poi tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse**, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up **deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società**.

Infine, si prevede che **il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti**, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Il compito di **vigilare e di verificare periodicamente** il rispetto dei divieti e delle prescrizioni in tema di incompatibilità e conflitti di interesse **spetta all'università**.